

# Autorizzazioni paesaggistiche: disciplina transitoria fino al 30 giugno 2009

---

3 Marzo 2009

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28/2/2009 la Legge di conversione (n. 14 del 27/2/2009) del DL 207/2008 cd. Milleproroghe.

Fra le disposizioni contenute nel provvedimento, si segnala l'art. 38 che, modificando l'art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004) ha prorogato **dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009** l'applicazione del regime transitorio per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Entro il medesimo termine le Regioni dovranno verificare la sussistenza nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni (generalmente i Comuni, ma in alcuni casi anche le Province) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti dall'art. 146, comma 6 del D. Lgs. 42/2004. In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni, le deleghe in essere al 30 giugno 2009 decadranno.

Si ricorda infatti che il D.Lgs. 63/2008 modificando il D. Lgs. 42/2004 ha introdotto un nuovo procedimento di autorizzazione degli interventi su beni paesaggistici, che supera lo schema "nulla osta regionale (o comunale) / successivo controllo della Soprintendenza con potere di annullamento del nulla osta".

Si tratta ora di un procedimento unico di competenza regionale, nell'ambito del quale la Soprintendenza interviene non in via successiva ma preventiva attraverso il rilascio di un parere da rendersi entro un termine perentorio (art. 146).

L'art. 146, comma 6 prevede che la Regione possa esercitare la funzione autorizzatoria o avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali oppure delegando l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali ovvero a comuni, purchè gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonchè di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

**Pertanto per effetto della proroga contenuta nell'art. 38 DL 207/2008 fino al 30 giugno 2009 continua ad applicarsi la disciplina transitoria di cui all'art. 159** del Codice dei beni culturali e del paesaggio in base alla quale l'autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta. Nel caso in cui l'autorizzazione venga rilasciata, l'amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla soprintendenza, la quale avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.